

Polizza multirischi dell'Agente di assicurazione: Responsabilità Civile e Garanzie complementari

GRUPPO INTERMEDIARI ASSICURATIVI UNIQA

Mod. POL AG GR 01/2016 GIA UNIQA

www.cgpa-europe.it

CGPA Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
C. F. e Part. IVA 12140021002 - REA Roma 1355119 - Isvap Albo Imprese n. I.00111
Via Sistina, 121 00187 Roma - mail: info@cgpa.it

Società di assicurazioni registrata in Lussemburgo
con n. B170142 - 41, boulevard Royal - L-2449 Lussemburgo

SEZIONE QUINTA

CS8 Tutela Legale

(Garanzia complementare – forma «losses occurring»)

L'assicurazione è prestata verso pagamento del premio convenuto, alle Condizioni Generali di polizza e alle Condizioni Speciali esposte nei paragrafi seguenti.

CS8.A Premessa

La Società Assicuratrice ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a **Coris Assistance 24ORE S.p.A. - Via L. Canonica 72, 20154 Milano (MI)**, in seguito denominata CORIS. A CORIS dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai casi assicurativi.

CS8.B Definizioni aggiuntive

Per l'interpretazione della presente Condizione Speciale, le parti fanno riferimento alle seguenti definizioni. Per gli altri termini usati in queste condizioni e nelle Condizioni Generali, le parti fanno riferimento alle definizioni che figurano nella Sezione Prima di questa polizza.

(a) Assicurato

Sono assicurate le agenzie iscritte al Gruppo Agenti Contraente, nonché i delegati all'attività assicurativa, i soci, i dipendenti, i collaboratori iscritti nella sezione E del R.U.I delle agenzie stesse, esclusivamente per le attività svolte per conto dell'Agenzia assicurata. Per l'individuazione degli Assicurati, la loro entrata o cessazione si farà riferimento ad atti, registrazioni o altri documenti tenuti dalla Contraente e che la stessa si obbliga a fornire copia alla Società Assicuratrice dietro semplice richiesta;

(b) Caso assicurativo

La controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione.

CS8.C Oggetto della garanzia di Tutela Legale

La Società assicuratrice assume a proprio carico, a titolo di rimborso, nei limiti del massimale e delle franchigie previste agli artt. CS8.L e CS8.O e delle altre

condizioni previste nella presente Sezione, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia, come espressamente indicato all'Articolo successivo. Vi rientrano le spese:

- a) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- b) per l'intervento di consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- c) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- d) conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società Assicuratrice, comprese le spese della controparte, purché siano state autorizzate dalla Società Assicuratrice;
- e) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- f) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- g) per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi;
- h) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi Pubblici.

La Società assicuratrice non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del Contributo Unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purché l'Assicurato non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

CS8.D Ambito e garanzie

Con riferimento all'art. CS8.C, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nello svolgimento dell'Attività Esercitata così come definita alla voce 3 delle Definizioni riportate nella sezione Prima di questa polizza, qualora:

- a) debba sostenere controversie di natura contrattuale con altri intermediari di assicurazione iscritti al RUI in relazione ad accordi di collaborazione con questi stipulati, a condizione che le parti abbiano preventivamente sottoscritto una idonea lettera di collaborazione, ai sensi dell'art. 22, comma 10 del D.L. 18.10.2012, n. 179;
- b) debba presentare Ricorso e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000.

A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale , norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio eventualmente poste a carico dell'Assicurato. Tale estensione di

- garanzia è prestata nel limite di € 2.500,00 per sinistro, già compreso nel massimale indicato in polizza;
- c) debba presentare ricorso/opposizione, qualora gli venga contestata la violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza da parte dell'IVASS, con avvio di procedimento disciplinare a suo carico. La tutela vale anche per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio davanti al Giudice Ordinario di primo grado;
 - d) debba sostenere controversie individuali di lavoro con propri collaboratori iscritti nel Libro Unico del Lavoro, salvo quanto previsto alla lettera i) dell'art. CS8H;
 - e) debba sostenere controversie con i lavoratori somministrati che avanzino pretese di assunzione nei confronti dell'Assicurato. In deroga a quanto previsto all'art. CS8.I "Insorgenza del caso assicurativo" il caso assicurativo si considera insorto con il ricevimento da parte dell'Assicurato della prima richiesta di assunzione del lavoratore somministrato;
 - f) debba sostenere vertenze civili relative alla proprietà e o locazione, nonché ai diritti reali, degli immobili dove l'Assicurato svolge la propria attività;
 - g) debba sostenere vertenze contrattuali con la/e Compagnia/e Mandante/i. Nel caso la Mandante esercitasse la facoltà di recesso per "giusta causa" la garanzia opera solo nel caso di sentenza passata in giudicato attestante l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio della facoltà di recesso e anche nel caso in cui nel corso della controversia la Compagnia Mandante modifichi per iscritto il motivo di recesso;
 - h) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa e quelli derivanti dalla circolazione stradale, in deroga a quanto previsto all'art. CS8.H;
 - i) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o vi sia applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). In tali ipotesi, la Società Assicuratrice rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il caso assicurativo

nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;

- j) debba sostenere controversie con i collaboratori, compresi i subagenti, purchè vi sia o vi sia stato un regolare contratto di collaborazione sottoscritto tra le parti;
- k) debba sostenere controversie con i fornitori dell'assicurato, purchè vi sia o vi sia stato un contratto di fornitura di beni o servizi.

CS8.E Servizio di assistenza informativa telefonica in caso di ispezione Ivass

Ad integrazione delle garanzie previste in polizza, la Società assicuratrice, per il tramite dello Studio Legale Morganti, garantisce un servizio di assistenza telefonica a seguito o in corso di ispezione IVASS. Per l'attivazione di tale servizio l'Assicurato dovrà contattare il seguente numero telefonico – 06/85356292 - nei seguenti orari (esclusi sabato e giorni festivi):

- 10.00 – 12.00
- 16.00 – 18.00.

CS8.F Valore in lite

Nelle controversie di natura contrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore ad € 500,00 la garanzia non verrà prestata.

CS8.G Estensione territoriale delle garanzie

Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

CS8.H Esclusioni

Le garanzie non valgono per:

- a) casi assicurativi che, alla data di decorrenza indicata nella Scheda di polizza, sono già insorti e/o già noti all'assicurato;
- b) casi assicurativi insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della decorrenza dell'efficacia della garanzia di cui alla

- presente Sezione, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
- c) controversie con intermediari iscritti al RUI in assenza di preventiva sottoscrizione di idonea lettera di collaborazione, ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 18.10.2012, n. 179;
 - d) controversie relative ad attività professionali svolte dalle persone assicurate, diverse da quelle previste nella definizione di Attività Esercitata così come definitiva alla voce 3 delle Definizioni riportate nella sezione Prima di questa polizza ;
 - e) materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto dalle garanzie di cui all'art. CS8.D lett. b) e c);
 - f) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
 - g) controversie a qualsiasi titolo derivanti con la Società Assicuratrice;
 - h) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
 - i) controversie a qualsiasi titolo derivanti dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro dei propri collaboratori iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
 - j) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili, fatta eccezione per quanto previsto all'art. CS8.D, lett. h);
 - k) il conducente che non sia in possesso dei requisiti o non sia abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
 - l) il conducente che sia imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di fuga e/o omissione di soccorso, la Società Assicuratrice rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa,

- quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- m) il conducente alla guida di un veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o che non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, ovvero è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- n) qualora il veicolo non sia coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- o) qualora il veicolo sia usato in difformità da quanto risulta dal documento di immatricolazione;
- p) fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.

CS8.I Insorgenza del caso assicurativo ed operatività della garanzia

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto di assicurazione per gli Assicurati che risultano iscritti al Contraente alla predetta data;
- dalle ore 24 del giorno di iscrizione al Contraente per gli assicurati che si iscriveranno al Contraente successivamente alla data di decorrenza.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti nel periodo di validità del contratto e che si siano manifestati entro i 360 gg. dalla cessazione del contratto e che siano denunciati alla Società Assicuratrice nei termini previsti all'art. 5.A delle Condizioni Generali riportate nella sez. Seconda di questa polizza.

Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse.

Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

CS8.L Massimali

Il massimale è pari a € 10.000,00 per ogni caso assicurativo per il quale l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali dopo la data di decorrenza indicata nella Scheda di polizza.

In ogni caso, la massima esposizione della Società Assicuratrice per ciascuna annualità assicurativa, a prescindere dal numero e dalla tipologia dei sinistri che dovessero essere denunciati dalla totalità degli Assicurati, non potrà essere superiore ad Euro 200.000,00.

Qualora, nel corso di una annualità assicurativa, la sommatoria dei sinistri liquidati dovesse raggiungere l'importo di Euro 200.000,00, il Contraente ha la facoltà di chiedere il reintegro del massimale annuo a condizioni da concordare.

La Società Assicuratrice si impegna, qualora l'importo dei sinistri liquidati e/o riservati afferente ad una stessa annualità assicurativa superi l'importo di Euro 200.000,00, ad informare il Contraente della predetta circostanza.

Per i soli sinistri che riguardano quanto previsto all'art. CS8.D lett. g), al pagamento delle spese sostenute dall'Assicurato verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di € 2.500.

Inoltre, nel caso previsto all'art. CS8.O, potrà essere applicata una franchigia in funzione dell'opzione scelta dall'assicurato.

CS8.M Denuncia del caso assicurativo

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo a CORIS, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:

- denuncia telefonica al nr. 02/20564446
- denuncia scritta: per posta elettronica a: sinistri@coris.it oppure via fax al nr. 02/20564900

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- documento attestante l'adesione in regola al Gruppo Agenti, nel quale deve essere indicato anche il numero della Polizza collettiva intestata al Contraente (Gruppo Agenti);
- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;

- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

CS8.N Gestione del caso assicurativo: fase stragiudiziale

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, CORIS (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla stessa, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, CORIS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

CS8.O Gestione del caso assicurativo: fase giudiziale - franchigie

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo CORIS trasmette la pratica al Legale designato ai sensi delle seguenti disposizioni:

- 1) **OPZIONE "LIBERA SCELTA DEL LEGALE"**: qualora l'Assicurato intenda avvalersi dell'assistenza di un Legale di propria fiducia, dovrà darne comunicazione scritta a CORIS prima dell'avvio della fase giudiziale. In tal caso, sarà applicata una franchigia assoluta sulle spese di cui all'art. CS8.C pari a € 2.000,00, nell'intesa che tale importo verrà detratto dai massimali indicati ai punti 1) e 2) dell'art. CS8.L.

Il Legale scelto dall'Assicurato dovrà essere residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia. Se l'Assicurato sceglie un Legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società Assicuratrice garantirà gli onorari del Legale domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti dei massimali indicati all'art. CS8.L. La scelta del Legale fatta dall'Assicurato è operante fin

dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società Assicuratrice o con CORIS.

- 2) **OPZIONE "LEGALE CONVENZIONATO"**: qualora l'Assicurato intenda avvalersi dell'assistenza di un Legale indicato da CORIS, il rimborso delle spese di cui all'art. CS8.C verrà riconosciuto previa applicazione di una franchigia assoluta pari ad € 1.000,00, nell'intesa che tale importo verrà detratto dai massimali indicati ai punti 1) e 2) dell'art. CS8.L.

CS8.P Oneri a carico dell'Assicurato

Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata CORIS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai Periti devono essere preventivamente concordati con CORIS pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai Legali devono essere preventivamente concordati con CORIS, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di CORIS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di CORIS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da CORIS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione;
- ai fini del rimborso di quanto dovuto da CORIS, l'Assicurato dovrà fornire idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute.

CS8.Q Esonero di responsabilità

La Società Assicuratrice e CORIS non sono responsabili dell'operato di Legali e Periti.

CS8.R Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo – Arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e CORIS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al Giudice superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un Arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'Arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'Arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'Arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società Assicuratrice la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da CORIS stessa, in linea di fatto o di diritto.

CS8.S Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società Assicuratrice quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

SEZIONE SESTA

Disposizioni da approvare specificatamente

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., i disposti contenuti nei seguenti articoli e paragrafi delle condizioni contrattuali sono approvati specificatamente dal Contraente nella Scheda di polizza:

Condizioni Generali - sezione Seconda:

1. **Art. 3.E "Recesso da parte della Società Assicuratrice"**
2. **Art. 3.G "Cessazione automatica delle garanzie"**
3. **Art. 4 "Conteggio e pagamento del premio" (Regolazione)**
4. **Art. 5 "Avviso di sinistro e obblighi delle parti"**

Condizioni Speciali - sezione Terza:

5. **CS1.C "Forma della garanzia: «Claims Made» – retroattività"**
6. **CS1.D "Copertura postuma"**
7. **CS2.D.3 (Clausola di secondo rischio)**
8. **CS3.C "Forma della garanzia: «Claims Made» – retroattività"**
9. **CS3.D "Copertura postuma"**
10. **CS4.D "Gestione dei sinistri – Obblighi dell'assicurato"**
11. **CS5.C.3 "Calcolo dell'indennità" (Clausola compromissoria)**
12. **CS5.D "Altre condizioni"**
13. **CS6.B.3 (Clausola di secondo rischio)**
14. **CS6.C "Forma della garanzia: «Claims Made» - retroattività"**
15. **CS6.D "Copertura postuma"**

Condizioni Speciali - sezione Quarta:

16. **CS7.C "Forma della garanzia: «Claims Made» - retroattività"**
17. **CS7.D "Copertura postuma".**

Condizioni Speciali - sezione Quinta:

18. **CS8.N "Gestione del caso assicurativo: fase stragiudiziale"**
19. **CS8.O "Gestione del caso assicurativo: fase giudiziale - franchigie"**
20. **CS8.R "Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo – arbitrato"**

Agli effetti di quanto disposto dall'art. 30, comma 7, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il Contraente si impegna a consegnare a ciascun Assicurato titolare di agenzia, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, le Condizioni Generali e Speciali di assicurazione (Mod. POL AG GR 01/2016 GIA UNIQA).